



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;



Il Ministro della cultura

- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 36;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;
- VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020 recante il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;
- VISTO l'Avviso pubblico concernente la concessione dei contributi ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2020, di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo, rep. n. 264 del 7 maggio 2020;
- VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2020, concernente l'incremento delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2020, destinate al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che



Il Ministro della cultura

non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019;

VISTO il decreto ministeriale 9 novembre 2020, recante “*Ulteriore riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27*”;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l’incremento delle risorse destinate al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

TENUTO CONTO del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di contenimento, le quali hanno un impatto sulle attività del settore dello spettacolo dal vivo;

RITENUTO necessario destinare una ulteriore quota del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Una quota pari a euro 27 milioni per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.



Il Ministro della cultura

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti interessati presentano una apposita domanda ai sensi del comma 3.

2. Per accedere al contributo possono presentare domanda solo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza o circo;

b) avere sede legale in Italia;

c) non aver ricevuto, nell'anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985;

d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative;

e) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera d), aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

3. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. L'avviso prevede altresì che i soggetti beneficiari già individuati all'esito dell'Avviso pubblico di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo, rep. n. 264 del 7 maggio 2020, che fanno richiesta di contributo ai sensi del presente decreto confermano, se immutate, le informazioni rese al momento della presentazione della domanda presentata a seguito della pubblicazione del medesimo avviso pubblico.

4. I contributi di cui al presente decreto sono erogati a fronte di riscontrata regolarità contributiva secondo le modalità già applicate nel 2020.

5. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro il 15 luglio 2021.

6. Qualora i beneficiari del contributo di cui presente decreto vengano successivamente ammessi al contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante "*Criteria e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*", il contributo teorico riconosciuto ai sensi del citato



Il Ministro della cultura

decreto ministeriale 31 dicembre 2020 è ridotto in misura pari all'ammontare del contributo di cui al presente decreto.

Art. 3

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sul capitolo 6659 p.g.1 nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 16 aprile 2021

IL MINISTRO